



SENTENZA
N. 153 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio

Presidente

dott.ssa Maria Rita Micci

Consigliere

dott. Antonio Di Stazio

Consigliere

dott. Antonio Palazzo

Consigliere

dott. Marco Fratini

Consigliere - Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto nel registro di segreteria al numero
58913 proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna

nei confronti di

sig. Gian Luigi Berta, rappresentato e difeso dall'avv. Franco
Mastragostino, elettivamente domiciliato come in atti

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione Romagna n. 156/2021, depositata l'11 maggio 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, celebrata con
l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessia Spirito, il relatore dr.
Marco Fratini, il rappresentante del Pubblico Ministero, in

persona del Vice Procuratore generale, dott. Giulio Stolfi e l'avv. Mastragostino.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata è stata rigettata la domanda formulata dalla Procura regionale nei confronti del BERTA Gian Luigi, già professore ordinario di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma, per sentirlo condannare, in favore del predetto Ateneo, al risarcimento del danno erariale pari a complessivi euro 275.408,24, oltre interessi e rivalutazione.

Secondo la Procura Regionale il prof. BERTA, all'epoca dei fatti professore universitario a tempo pieno e in pensione dal 2014, avrebbe svolto attività (CTU in un collegio arbitrale costituito in Roma, relativo alla controversia fra la società PONT VENTOUX s.c.r.l. e ANSALDO ENERGIA s.p.a., con l'intervento di ALTSOM POWER ITALIA s.p.a. e VOITH HYDRO s.p.a.) in assenza della prescritta autorizzazione del Rettore dell'Università degli Studi di Parma.

La sentenza appellata ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che l'arbitrato intercorso tra PONT VENTOUX s.c.r.l. e ANSALDO ENERGIA s.p.a. abbia avuto natura rituale, come disciplinato ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., e pertanto il collegio arbitrale debba ritenersi a tutti gli effetti parificato ad un'autorità giudiziaria, ciò comportando la libera accettazione

dell'incarico da parte del prof. Berti, senza necessità di autorizzazione.

Oltre alla mancanza della necessità dell'autorizzazione rettorale, il Collegio di primo grado ha ritenuto che la contestazione nei confronti del prof. BERTA fosse carente anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo minimo della colpa grave.

Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Procura Regionale.

L'appellante afferma che, in base alla disciplina recata dall'Università degli Studi di Parma, le perizie giudiziarie nell'interesse delle parti e gli arbitrati sono attività soggette all'autorizzazione da parte dell'Università medesima per i professori a tempo pieno.

Se la funzione di arbitro è soggetta per il regolamento universitario all'autorizzazione - secondo la prospettazione dell'appellante - anche la funzione, dipendente dalla prima, di consulente tecnico dell'arbitro è sottoposta ad autorizzazione.

E ciò anche in considerazione della natura del consulente tecnico d'ufficio di un collegio arbitrale. A prescindere dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, secondo la Procura l'arbitro costituisce sempre un soggetto diverso dall'autorità giudiziaria: si tratta di un privato investito di poteri giudicanti dalle due parti in lite tra loro. E il consulente rimane un ausiliario privato del collegio arbitrale e non acquista, come avviene nel processo

ordinario, la qualifica di ausiliario pubblico. Nel caso del CTU nominato da arbitri non c'è una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia, come invece nel caso del CTU nominato dai giudici o dai pubblici ministeri.

La Procura censura la sentenza anche nella parte relativa all'elemento soggettivo, affermando che quest'ultimo sia costituito non dalla colpa grave, ma dal dolo e che nella fattispecie si sia verificato un occultamento doloso.

In conclusione, si richiede la condanna del professor Berta Gian Luigi al risarcimento in favore dell'Università di Parma della somma di € 275.408,24.

L'appellato si è costituito deducendo l'infondatezza delle censure e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello non può essere accolto.

L'art. 3, comma 3, lett. c) del Regolamento di cui al D.R. n.875/2009, vigente al momento del conferimento dell'incarico di CTU, imponeva la previa autorizzazione per le perizie giudiziali di parte e per la partecipazione in qualità di componente di collegi arbitrali.

Il dato normativo definisce in modo preciso l'ambito delle attività soggette ad autorizzazione. La disposizione regolamentare si riferisce non alle perizie giudiziali in generale,

ma a quelle di parte. La specificazione deve essere intesa come espressiva di una precisa volontà del regolatore: *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

La formulazione letterale della norma denota l'intento del normatore di sottoporre ad autorizzazione non ogni perizia giudiziale, ma solo quella di parte. Per cui la consulenza tecnica d'ufficio non rientra nel perimetro delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione.

Questa interpretazione è corroborata dalla ratio legis, che si coglie attraverso una considerazione unitaria delle due tipologie di attività sottoposte a regime autorizzatorio: perizie giudiziali di parte e partecipazione in qualità di componente di collegi arbitrali. Entrambe rispondono a un interesse di parte, che giustifica la soggezione a previa autorizzazione.

E infatti il D.R. n. 1595/2010 del 25.08.2010, nel consentire lo svolgimento senza autorizzazione degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria (art. 3, comma 2, lett. f), impone la preventiva autorizzazione per le perizie giudiziarie ed arbitrati "nell'interesse delle parti".

La consulenza tecnica d'ufficio non risponde alla logica dell'interesse di parte. Ciò in ragione della peculiare natura pubblica che riveste la funzione del consulente giudiziario, una funzione che viene esercitata a fini di giustizia (in tal senso, Sez. II Appello, n. 150 del 2023).

Come condivisibilmente affermato dalla citata pronuncia di

questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo in grado di offrire al giudice nozioni tecniche di cui non dispone. Si tratta quindi di una funzione essenziale per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, rispetto alla quale "prevale l'aspetto del "munus" pubblico su quello dell'attività di lavoro subordinato od autonomo" alla quale fanno riferimento le norme che regolamentano il divieto per i pubblici dipendenti di assumere incarichi senza autorizzazione".

Il citato precedente di questa Corte evidenzia che in questi termini si è espressa anche la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari civili e delle Libere professioni del 4 gennaio 1999 (Circolare, peraltro, richiamata dalla difesa dell'appellante) ove è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 6 d.l. 28.3.1997 n. 79 conv. con la l. 140 del 28.5.1997 nonché l'autorizzazione ex art. 58 del d.lgs 29/93 (disposizione trasfusa nel vigente art. 53 del d.lgs. 165/2001) per gli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall'Autorità giudiziaria.

Anche il su menzionato D.R. n. 1595/2010 del 25.08.2010 consentiva lo svolgimento senza autorizzazione degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria (art. 3, comma 2, lett. f).

Come evidenziato da Sez. III App. n. 150 del 2023, ove si ritenesse necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione per l'espletamento delle consulenze d'ufficio *"non solo si svuoterebbe effettivamente di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al*

giudice, dominus del processo, di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili. Si finirebbe per frapporre un ingiustificato ostacolo all'accertamento della verità".

Acclarato che, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis* e alla *ratio* della stessa, l'incarico di CTU non era soggetto ad autorizzazione, occorre ora esaminare il tema inerente al conferimento di tale incarico da parte di un collegio arbitrale.

La sentenza di primo grado ha qualificato l'arbitrato come rituale. Sul punto, la Procura regionale, nell'atto di appello, non ha formulato specifiche censure. E anzi la Procura ritiene che le argomentazioni del giudice siano erranee "anche a prescindere dalla circostanza che si trattasse nella fattispecie di arbitrato rituale o irrituale".

Il Collegio ritiene invece che, ferma la natura rituale dell'arbitrato in oggetto, le CTU disposte negli arbitrati soggiacciono alla stessa disciplina di quelle disposte nei processi giudiziari, attesa la funzione riconosciuta a tali procedimenti dal legislatore (in tal senso, Sez. III App., n. 150 del 2023, la quale evidenzia che l'efficacia attribuita alla decisione resa negli arbitrati (lodo arbitrale) è la stessa di quella conferita alla decisione giudiziaria; e che a seguito del controllo formale svolto dal Tribunale il lodo arbitrale ha efficacia esecutiva, è titolo per iscrizione di ipoteche e per la trascrizione).

La Corte costituzionale ha qualificato l'arbitrato "*un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione*

obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile

Ordinaria. Il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie".

L'equiparazione di una CTU svolta in un arbitrato a una CTU svolta in un processo comporta l'applicazione nei confronti della prima dello stesso regime non autorizzatorio previsto per la seconda.

Come già rilevato, l'art. 3, comma 3, lett. c) del Regolamento di cui al D.R.n.875/2009, vigente al momento del conferimento dell'incarico di CTU, imponeva la previa autorizzazione solo per le perizie giudiziali di parte ed il successivo D.R. n. 1595/2010 del 25.08.2010 consentiva lo svolgimento senza autorizzazione degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria.

In conclusione, lo svolgimento dell'incarico in contestazione non integra gli estremi di un fatto non iure.

L'assenza di antigiuridicità della condotta determina l'assorbimento del profilo inerente all'elemento soggettivo della condotta medesima.

Per tali ragioni, conclusivamente, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione,

RESPINGE

l'appello e conferma la sentenza appellata.

Le spese legali, da rifondere in favore dell'appellato da parte
dell'Università degli Studi di Parma, sono liquidate in € 5.000,00,
oltre accessori come per legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno
20.3.2024.

L'estensore

Il Presidente

Marco Fratini

Giuseppina Maio

f. to digitalmente

f. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/05/2024

Il Dirigente

f. to digitalmente